



Comune di Sedilo

Provincia di Oristano

---

copia

## Determinazione Settore Tecnico

n. 13 del 14-02-2024 reg- gen. n. 44

Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" - approvazione 2° bando di concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prima casa, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 8.518,43 all'interno del centro abitato del comune di Sedilo - annualità 2023 - 2025

CIG:

Il Responsabile del Servizio

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2024;

Visto il PEG, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 10/01/2024;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

*Considerato* che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

*Atteso* che, così come indicato nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 - art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a

fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi:

*"I comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:*

1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;

2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;

3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;

4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;

5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;

16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

I comuni, nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati. Ciascun comune, nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento. A titolo puramente indicativo potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:

a) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;

b) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;

c) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;

d) che hanno un nucleo familiare più numeroso;

e) le giovani coppie;

f) in condizione di debolezza sociale o economica.

I Comuni rendicontano alla Regione l'utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall'Assessorato regionale competente. Il Comune deve pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell'impegno contabile delle risorse da parte della Regione e deve darne adeguata pubblicità tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

*Il bando deve essere pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.*

*Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.*

*Il Comune individua le modalità ritenute più idonee affinché le risorse non siano distratte dai propri fini. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto, può valutare se erogare le risorse successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previo rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.*

*Il Comune, nell'ambito del procedimento, dovrà attenersi alla legislazione vigente in materia di trasparenza, protezione personale e tracciabilità dei flussi finanziari.*

*Non è prevista la pubblicazione di un "bando tipo" da parte della Regione.*

*Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19/48 del 01.06.2023, avente ad oggetto: "Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, comma 2, lett. b), "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi";*

*Vista la determinazione n. 1496/24013 del 12 giugno 2023, con la quale si è disposto l'impegno pari a complessivi euro 25.000.000,00:*

*€ 10.000.000 annualità 2023 - al Comune di Sedilo € 34.073,72;*

*€ 15.000.000 annualità 2025 - al Comune di Sedilo € 51.110,57;*

*Visto l'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 19/48 del 01.06.2023, dove si elencano di seguito i punti dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 20/59 del 30.6.2022 con le precisazioni ritenute opportune.*

*Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari.*

*A. Con riferimento al punto 1), per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.*

*B. Con riguardo al punto 5), si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;*

*C. In ordine al punto 7), si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.*

*D. Quale corollario dei punti 1) e 8), si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.*

*E. Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo. F. Con riferimento al punto 14), si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.*

*G. In ordine ai punti 15) e 16), in ottemperanza ai nuovi indirizzi di cui alla presente 2/2 deliberazione, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*

*In ordine ai criteri prioritari e non discriminatori che ciascun Comune può individuare nel proprio bando, a titolo puramente indicativo, potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:*

*1) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;*

*2) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;*

*3) che hanno un nucleo familiare più numeroso (nel caso di nucleo familiare in fase di costituzione deve tenersi in considerazione la composizione del nucleo familiare costituendo);*

*4) che sono giovani coppie;*

*5) in condizione di debolezza sociale o economica.*

Determinazione Settore Tecnico n.13 del 14-02-2024

*In aggiunta a quanto previsto dal Paragrafo 2 dell'Allegato alla deliberazione n. 20/59 del 30.6.2022, si riporta quanto segue. Il Comune pubblica un bando permanente con scadenze periodiche o un bando per ciascuna annualità e deve darne adeguata pubblicità. Il bando deve essere pubblicato nel sito istituzionale del Comune, e non esclusivamente sull'albo pretorio, e la pagina dedicata deve essere tenuta costantemente aggiornata. Qualora il Comune riscontri che entro le scadenze stabilite non siano pervenute domande o ne siano pervenute in misura inferiore rispetto agli stanziamenti disponibili, provvede a pubblicizzare il bando con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale, sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. Le economie maturate nelle annualità precedenti sono utilizzate nelle annualità successive.*

Dato atto che l'Amministrazione Comunale con D.ne di G.M. n° 102 del 27/10/2023 ha disposto di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 8.518,43, fermo restando che qualora pervenga in numero ridotto di domande si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di euro 15.000,00, all'interno del centro abitato del Comune di Sedilo (OR) con premialità per interventi edilizi nei prospetti all'interno del centro matrice, per le annualità 2023 e 2025, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023;

Vista la propria precedente determinazione n. 169 del 20/12/2023, avente ad oggetto: "Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, annualità 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" – accertamento quota aggiuntiva annualità 2023";

Visto il 2° bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Sedilo annualità 2023-2025, in ossequio alle disposizioni regionali e comunali di cui sopra predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

#### Determina

la premessa si intende integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il bando allegato A), lo schema istanza allegato B), lo schema di Convenzione Comune/Beneficiario allegato C), lo schema di avviso allegato D), per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa, all'interno del centro abitato del Comune di Sedilo annualità 2023-2025, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Antonino Faedda*

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-02-24 al giorno 01-03-24 per quindici giorni consecutivi.

Li, 15-02-2024

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Antonino Faedda*

---

Copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Antonino Faedda*